

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE****SEZIONE LAVORO****MEMORIA DI COSTITUZIONE****NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.104/2022 RG**

Per il prof. **Vito Civello** nato a Partanna (TP) il 27.05.1967 ed ivi residente in via Pietro Novelli n.15 C.F. CVLVTI67E27G347B, elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n.145 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

**appellato**

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale di Pisa

**appellante**

**PER RESISTERE**

all'appello proposto avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pisa sezione Lavoro, Giudice del Lavoro dott. F. Piragine emessa in data 6.09.2021 nel giudizio iscritto al n.1202/2020 RG e chiederne l'integrale conferma nonché, in via subordinata, per riproporre la domanda principale formulata nel ricorso in primo grado e rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda subordinata.



**PREMESSE**

- con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Pisa sez. lavoro ed iscritto al n.1202/2020 RG, il ricorrente ha formulato le seguenti domande:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l’udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell’08.08.2019, del decreto dell’USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l’accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del decreto dell’USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti:*

*- accertare e dichiarare l’illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell’08.08.2019, del decreto dell’USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l’accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell’USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti;*

*- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell’art.15 del bando di concorso ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito;*

*- per l’effetto, ordinare all’Amministrazione resistente di procedere all’assegnazione in favore del ricorrente della sede di servizio quale dirigente*



*scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2019 o con decorrenza dal dì della pronuncia.*

*In via subordinata*

*- accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione delle ulteriori 34 sedi rimaste vacanti e disponibili in esito alla nomina dei vincitori per l'a.s. 2019/2020 del concorso di cui al DDG MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e, conseguentemente*

*- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell'art.15 del bando di concorso ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito;*

*- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore del ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2019 o con decorrenza dal dì della pronuncia.*

*Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.”.*

*In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n.211 del 06.09.2021, il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa dott. F. Piragine ha così statuito*  
*“-condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ad assegnare il ricorrente ad una sede della regione Sicilia, anche in soprannumero;*



*-condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000 per compenso al procuratore ed € 259 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.”.*

Tuttavia, con ricorso proposto iscritto al n.104/2022 RG, il Ministero dell'Istruzione ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, deducendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma sulla base di motivazioni in fatto ed in diritto che devono qui intendersi integralmente riportate.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il prof. Vito Civello per resistere all'avversato atto di appello in quanto inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondato, e chiederne il rigetto con la conseguente conferma integrale della sentenza appellata, per i seguenti motivi.

\*\*\* \*\*

#### **NULLITA'/INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO**

In via assolutamente preliminare l'adita Corte vorrà valutare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario in ordine ai rilievi che seguono.

Invero, come ammesso dalla stessa parte appellante, **nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente aveva ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.**

Di contro, a fronte dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, **l'Amministrazione appellante avrebbe dovuto procedere sia ad evocare in giudizio i controinteressati, sia ad effettuare tempestivamente la notifica nei loro confronti: si tratta di un vulnus che riguarda tanto l'editio actionis, quanto la vocatio in ius.**



La questione è rimessa all'adita Corte per le determinazioni in rito che ne discendono, atteso che la prosecuzione del giudizio involge comunque tutti i litisconsorti necessari che già furono parti del procedimento di primo grado: nel caso che ci occupa, il ricorso originario è stato notificato ex art.151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito del Ministero rivolta a tutti i controinteressati.

**Nessuno di costoro è stato qui chiamato, né nei loro confronti è proposta impugnazione, con inammissibilità del ricorso o, comunque, evidente improcedibilità dello stesso.**

Come noto, la figura dei controinteressati, propria del processo amministrativo, in seno al processo civile si traduce in una posizione di litisconsorti necessari, che non possono rimanere estranei a nessuna fase processuale, per lo più stante la natura inscindibile dalla causa.

A tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota Sentenza 30 luglio 2008, n.20604, resolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno pronunciato uno specifico principio di diritto mediante il quale: *"nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c"*.

Invero, in detta sentenza<sup>1</sup> le SS.UU. hanno in generale affermato che nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un *"complesso atto unitario di introduzione del processo"* e che la

<sup>1</sup> Cassazione Sez. Un. Civili, 30 luglio 2008, n. 20604 - Pres. Carbone - Est. Vidiri, le Sezioni Unite (richiamando Cass. SS.UU. n. 4636/2007).



rilevanza che “.... *ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. (...)*”.

Per di più osta, ad avviso della Corte, a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento dei tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.

Quindi, per i rilievi sopra esposti, l'appello proposto da controparte appare inammissibile e/o improcedibile, anche nell'alveo della richiamata giurisprudenza: non può essere sottaciuta la circostanza per la quale gli stessi non sono nemmeno stati menzionati in seno all'avverso gravame.

### **INFONDATEZZA**

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stata dedotta l'illegittimità delle operazioni di assegnazione della sede ai vincitori del concorso per dirigente scolastico di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 per i seguenti motivi che si riportano

“Il ricorrente è dirigente scolastico a tempo indeterminato in atto in servizio presso l'I.C. M.K. Gandhi di Pontedera (PI), in quanto risultato vincitore del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al



D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato.

Con decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017, il Ministero dell'Istruzione ha infatti bandito una procedura concorsuale per la copertura di 2.900 posti di dirigente scolastico.

L'art.15 del bando di concorso prevede

“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

In particolare, in quanto collocatosi al posto 863 della graduatoria generale di merito del concorso (indetto per complessivi n.2416 posti), il ricorrente è rientrato tra i vincitori dello stesso ed è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2019.

In occasione della pubblicazione dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso, avvenuta in data 8.08.2019, il ricorrente ha appreso che per pochissime posizioni non era rientrato nella regione Sicilia, ma di essere stato assegnato alla regione Toscana con successiva assegnazione presso l'I.C. M. K. Gandhi di Pontedera, presso il quale presta servizio.

Tuttavia, nelle more, con due distinte note inviate a mezzo Pec in data 22 e 23 agosto in fattispecie identica, era stato rappresentato che dovevano ritenersi disponibili 21 sedi presso la regione Sicilia, previste per le assunzioni dal concorso di cui trattasi, ma illegittimamente accantonate.

In particolare, negli atti stragiudiziali, era stato evidenziato

“- L'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia con provvedimento pubblicato sul proprio sito e comunicato alle OOSS, individuava nella regione Sicilia 123 sedi “vacanti e disponibili” così distinte:

8 sedi già autorizzate accantonate per contenziosi pendenti;

21 sedi per immissioni ad altro ruolo;

94 sedi autorizzate per concorso.

Tali sedi avrebbero dovuto assegnarsi esclusivamente ai vincitori del concorso, come previsto dall'art.15 comma 2 del bando, che non riserva posti a coloro che hanno partecipato alle procedure ex l.107/2015:

“I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno ed in ciascun USR”.



- L'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia nel verbale sottoscritto unitamente alle OOSS il 12.8.2019 dichiarava: "per i ventuno candidati della procedura di cui alla legge 107/2015 l'amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OOSS anche via mail."

Successivamente, il medesimo USR, con provvedimento del 14.8.2019 disponeva: "ATTENZIONE: LA STESSA PROCEDURA DOVRA' ESSERE ESEGUITA DAI DESTINATARI DELLE SENTENZE DEL TAR LAZIO N.2559/2019, N.2765/2019, N.2761/2019 E 2558/2019, A CUI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE CON LA PRESENTE CHIEDE CAUTELARMENTE L'INDICAZIONE DELLE PREFERENZE DI SEDE....".

- il TAR Lazio con sentenza 10563/2019, pubblicata in data 21.8.2019, dichiarava inammissibile il giudizio di ottemperanza sulla sentenza n.2559/2019 facendo così venir meno l'accantonamento delle ventuno sedi riservate, cautelativamente, all'esito del giudizio di ottemperanza. Sedi, che, pertanto, in assenza dell'ordine del giudice e di espressa riserva all'interno del bando concorsuale approvato con DD 23.11.2017, devono assegnarsi ai vincitori del concorso, tra cui la scrivente, che in base all'utile collocazione in graduatoria ne ha pieno titolo".

Nello specifico, con la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur aveva comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendevano 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita "esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo".

Il successivo 12 agosto, in occasione dell'incontro tenutosi presso l'USR Sicilia, l'Amministrazione aveva espressamente rappresentato alle OO.SS. quanto segue

"Per i 21 candidati della procedura di cui alla L.107/2015, l'Amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto, il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OO.SS. anche via e-mail".

Tuttavia, nonostante nelle more (il 21 agosto) fosse stata depositata la sentenza del Tar Lazio sul giudizio di ottemperanza, come meglio infra si dirà, l'USR Sicilia aveva comunque dato seguito alle nomine dei vincitori destinati alla regione Sicilia, omettendo di rendere disponibili anche i 21 posti di cui trattasi nonché non inserendo tra quelle disponibili, ulteriori 34 sedi, come appresso si dirà.

Ritenendo illegittimi i predetti atti, unitamente ad altri vincitori del concorso che si trovavano in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione nella regione Sicilia, ma illegittimamente assegnati ad altra regione per





l'indisponibilità delle 21 sedi citate, nonché delle ulteriori 34 sedi disponibili, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio-Roma (iscritto al n. 13566/2019 RG), per chiedere l'annullamento

1) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur prot. n. AOODGPER 36619 dell'8.08.2019 di comunicazione delle autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici e dell'allegato prospetto di ripartizione delle sedi disponibili per ciascuna regione, nella parte in cui riserva per "immissioni ad altro titolo" n.21 sedi nella regione Sicilia, rendendo disponibili per le assunzioni dal concorso di cui al D.D.G. MIUR n.1259 del 23.11.2017 solo 93 sedi a fronte di 114 sedi vacanti e disponibili;

2) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur dell'8.08.2019 prot.36621, avente ad oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019" e, nei limiti di interesse, del relativo elenco allegato;

3) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 23.08.2019 prot. 36621;

4) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 30.08.2019 prot.22741 e dell'allegato elenco;

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

In esito all'udienza del 08.09.2020, con sentenza n. 9516 del 11.09.2020, il Tar Lazio ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., sulla scorta delle seguenti considerazioni

"Le controversie inerenti l'assegnazione della sede di servizio ai vincitori di un concorso pubblico, infatti, una volta che si sia conclusa la procedura concorsuale e sia stato adottato l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria in esito all'avvenuto svolgimento delle prove preselettive, della prova scritta e della prova orale di un concorso pubblico, esulano ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001 dal perimetro di giurisdizione del G.A. per essere devolute alla giurisdizione del G.O., involgendo posizioni che assumono consistenza di diritto soggettivo".

A fronte della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo, si sottopone la medesima questione innanzi al Tribunale adito.

\*\*\* \*\*

Come dianzi evidenziato, l'Amministrazione resistente non ha reso disponibili per l'assunzione dei vincitori del concorso per cui è causa, non solo le 21 sedi accantonate – in maniera illegittima – ma anche ulteriori 34 sedi vacanti.



In maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, nelle premesse del decreto del 23.08.2019 prot. 21994, il Direttore generale p.t. dott.ssa Palumbo evidenziava

“Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – dell’8/8/2019 n.36619 con la quale sono state comunicate le autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici, che per questo U.S.R. comprendono “94 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso indetto con il D.D.G. 1259 del 23/11/2019” e “21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo”;

“Viste le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n.10563 e n.10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n.2559/2019 e n.2558/2019 entrambe del 26/2/2019”.

Pertanto, nonostante fosse stato dato atto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per ottemperanza, con le conseguenze di cui infra, in maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, l’Amministrazione non li rendeva disponibili per i vincitori del concorso di cui trattasi.

Ma vi è di più!

Non solo i detti posti sono stati accantonati pur non esistendo alcun provvedimento giurisdizionale che disponesse in tal senso, essendo stati dichiarati inammissibili i ricorsi per ottemperanza (come noto alla stessa Amministrazione), ma addirittura sono stati assegnati – seppur con riserva - a detti 21 ricorrenti e nonostante fossero vacanti e disponibili ulteriori 34 posti nella regione Sicilia (come in seguito si dirà), per un totale di ben 55 sedi.

Con decreto del 30.08.2019 prot.22741, il Direttore Generale dell’USR Sicilia ha infatti disposto l’assegnazione dei 21 posti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, sebbene con espressa riserva di annullamento nel caso di esito favorevole per l’Amministrazione del contenzioso.

Tutto ciò, pur evidenziando in premessa al decreto, che le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, avevano dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/2/2019, ma paradossalmente ritenendo “opportuno procedere, comunque, all’assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei suddetti ricorrenti dal 1/9/2019, nelle more della definizione del complesso contenzioso, sotto riserva dell’esito dello stesso”.

Quindi, sebbene l’Amministrazione non avesse alcun obbligo giuridico di accantonare i 21 posti e nonostante i ricorsi per ottemperanza fossero stati dichiarati inammissibili, inopinatamente l’USR Sicilia ha comunque ritenuto “opportuno” procedere all’assunzione di detti ricorrenti sui 21 posti in questione, sottraendoli definitivamente all’originaria disponibilità riservata ai vincitori del concorso indetto nel 2017, tra cui l’odierna ricorrente.



Le immotivate ragioni di asserita “opportunità” poste alla base della decisione di assegnare detti 21 posti in Sicilia, e comunque la decisione di non assegnare a detti ricorrenti le ulteriori sedi vacanti e disponibili (ben 34), hanno gravemente danneggiato altrettanti vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, in quanto collocati in posizione utile, sarebbero certamente stati assegnati alla regione Sicilia.

Più specificamente, la vicenda processuale che avrebbe portato l’Amministrazione ad accantonare detti posti è la seguente.

Con il ricorso definito con la sentenza 10563/2019 i signori Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella, avevano chiesto al Tar di ordinare all’Amministrazione di dare esatta ottemperanza alla sentenza 2559/2019 dello stesso Tar Lazio .

Il Giudice amministrativo ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che le sentenze di mero rito non possono formare oggetto del giudizio di ottemperanza in quanto la medesima sentenza del TAR Lazio n. 2559/2019 (e lo stesso vale per la n.2258/2019) aveva espressamente concluso per la cessazione della materia del contendere con riferimento ai soggetti che avevano superato la riedizione della prova, e per la carenza di interesse per i soggetti che invece non avevano superato tale prova, non prevedendo nulla in relazione all’assunzione degli attuali ricorrenti (ossia Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella e Di Prima Rosaria).

In particolare, con il ricorso n.11857/2017 i signori Loredana Maria Gabriella Smario, Nunziata Caruso, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Vittorio Dell'Erba, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Lucia Muscetti, Ercole Tringale, Giuseppe D'Amico, Giuseppe Mirabella, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Vincenza La Barbera, Maria Restifo, Luciano Giuliano, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Antonino Giuffrida, Alberto Celestri, Giuseppe Puglisi, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Rosaria Frandina, Angelo Gioacchino Manta, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Francesca Quatrosi, Roberto Polizzi, Anna Maria Farinella avevano chiesto l'annullamento

- dell'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce;



- nonché di ogni atto successivo e/o presupposto relativo alla procedura di cui alla L. 107/2015 art. 1, commi 87 ss. ed al D.M. 499/2015; previa declaratoria della nullità D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 del M.I.U.R..

La ricorrente Smario Loredana Maria Gabriella con motivi aggiunti aveva altresì impugnato

- il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 0034348 del 06/12/2017, comunicato in data a mezzo PEC, con cui il Dirigente dell'USR ha rigettato l'istanza di ammissione al corso di formazione organizzato in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017;

- il decreto AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029407 del 29/08/2018 del Direttore Generale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui è stato approvato l'elenco graduato (allegato 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1), nella parte in cui appone le seguenti riserve: "I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L'inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall'elenco, nel caso in cui l'ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica"; nonché l'elenco dei vincitori del corso indicato in premessa (allegato 2) nella parte in cui non include i ricorrenti (art. 2); di ogni atto presupposto e/o connesso e/o attuativo e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018.

Detti ricorrenti hanno quindi impugnato l'avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce (e sul punto si veda più avanti la posizione assunta dalla Corte Costituzionale).

Con ordinanza n. 4119/2018 del 09/07/2018 il Tar ha rigettato la domanda cautelare.

I ricorrenti hanno quindi impugnato la predetta ordinanza cautelare con appello al Consiglio di Stato, che, con decreto presidenziale n. 3456/2018 del 25/07/2018, ha disposto la loro ammissione con riserva all'esame finale del corso intensivo di formazione.

L'U.S.R. Sicilia, con decreto n. 26218 del 27/07/2018, in esecuzione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, ha ammesso con riserva i candidati al corso con inizio il 01/08/2018.



Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4537/2018 del 24/09/2018, ha successivamente accolto l'appello e, per l'effetto, l'istanza cautelare in primo grado, confermando l'ammissione con riserva disposta con il decreto monocratico n. 3456/2018 del 25/07/2018.

Con successiva memoria del 28 dicembre 2018 venivano indicati i nominativi che avevano superato l'esame finale e precisamente: Smario Loredana Maria Gabriella, Rosselli Antonino, Aquila Baldassare Turiano Lucia Maria Rita, Cipriano Fernando, Bordieri Fabiana, D'amico Giuseppe, Branca Franca Maria, Mazzaglia Vincenza, Ciraldo Vincenza Biagia, Arnone Rosa Vittoria, Liotta Giuseppe, Celestri Alberto, Trincanato Elena, Ardica Viviana, Parenti Salvatore, Baldo Giuseppe, Farinella Anna Maria.

Secondo le sentenze di merito del Tar Lazio, il superamento dell'esame finale fa discendere la cessazione della materia del contendere, risultando essere stato pienamente soddisfatto il bene della vita cui i ricorrenti aspiravano (nello specifico il conseguimento dell'idoneità).

In conclusione, il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito il titolo (l'idoneità), mentre ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli altri ricorrenti che sia pure ammessi a partecipare al corso di formazione in forza del provvedimento cautelare, non hanno conseguito il titolo finale.

Tuttavia, come rilevato dalla sentenza 10563/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, la sentenza 2259 (e lo stesso dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.

Dalle decisioni di merito del Tar Lazio non emerge quindi in alcun modo, nemmeno in via implicita, il diritto all'assunzione dei ricorrenti, bensì solo il conseguimento dell'idoneità alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015.

In ogni caso, anche a voler ammettere che sussistesse un diritto degli stessi all'assunzione, lo stesso non poteva essere soddisfatto attingendo al contingente di posti destinato al concorso di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, relativamente al quale, in maniera illegittima e contraddittoria, il Miur ha decurtato (prima accantonandoli e poi assegnandoli) 21 posti proprio in favore dei candidati di cui trattasi.

In particolare, con la nota prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur ha comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendono 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita "esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo".

Tuttavia, non esisteva alcun provvedimento del Giudice Amministrativo da eseguire, in quanto nessuna declaratoria del diritto all'assunzione era contenuta nelle decisioni di merito del Tar, tant'è che lo stesso Giudice Amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza ha espressamente evidenziato che non vi era alcun ordine giudiziale da eseguire, stante che la



sentenza 2259 (e lo stesso dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.

In ogni caso, anche a voler ammettere la sussistenza di un diritto all'assunzione degli aspiranti di cui trattasi, lo stesso non poteva essere soddisfatto decurtando i relativi posti dal contingente destinato al concorso bandito nel 2017.

Peraltro, a conferma di ciò e dell'arbitrarietà della decisione di accantonare i posti di cui trattasi, depone anche la circostanza che in nessuna parte del bando di concorso è stata contemplata alcuna riserva di posti per i contenziosi in questione o per qualsiasi altro tipo di contenzioso.

Invero, l'art.15 del bando prevede che sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2, il quale precisa che il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

Orbene, a prescindere dal diritto o meno dei ricorrenti di cui trattasi ad essere assunti, deve ritenersi in ogni caso illegittimo l'accantonamento dei 21 posti, prelevandoli dal contingente di posti finanziati per il concorso del 2017.

La determinazione assunta dall'Amministrazione risulta pertanto lesiva dei diritti dei vincitori del concorso bandito nel 2017, come l'odierna ricorrente, i quali hanno diritto all'assunzione sull'intero contingente dei posti disponibili a mente del citato art.15 del bando, come appositamente finanziati anche a fronte della mancanza di alcuna riserva in favore dei citati 21 ricorrenti che non sono vincitori di alcuna procedura concorsuale, bensì meri idonei.

In particolare, il bando di concorso, all'art.2, espressamente dispone che "Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM".

Il DM 138/2017 recante il Regolamento della procedura concorsuale, a sua volta, nelle premesse aveva dato atto che "il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo".

Fatta detta premessa, il Regolamento aveva precisato (art.4 commi 2 e 3) che "Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di





età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”.

I posti da destinare ai citati 21 ricorrenti quindi, anche a voler ammettere il loro diritto all'assunzione, non potevano essere attinti dal contingente destinato al concorso del 2017 e, in ogni caso, in quanto meri idonei alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015 e non vincitori, non potevano essere assunti sui medesimi posti destinati al concorso 2017 e comunque non prima dell'assunzione di tutti i vincitori di detto concorso.

La stessa sentenza del Tar 2259/2019 (e la 2258) aveva precisato senza alcun margine di dubbio che doveva ritenersi cessata la materia del contendere per il sol fatto di aver superato il corso di formazione ed aver conseguito l'idoneità e nulla più, non discendendo in automatico alcun diritto all'assunzione, tant'è che le sentenze di merito nulla avevano detto in tal senso.

Peraltro, la qualità di meri idonei e non vincitori dei ricorrenti di cui trattasi determinerebbe in ogni caso, di per sé, la mancanza di un vero e proprio diritto all'assunzione.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v. per tutte Cass. 22 novembre 2004, n. 23760). D'altro canto si ritiene che in materia di incarichi dirigenziali il legislatore abbia attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica mettendolo così a disposizione (prima del ruolo unico di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 98 del 1980, art. 15 e ora dei ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23) sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei “diritti” di cui all'art. 2907 cod. civ..

In ogni caso, non può non evidenziarsi l'ulteriore profilo di illegittimità dell'accantonamento ed assegnazione di detti 21 posti destinati ai vincitori del concorso 2017, se si pensi al fatto che in esito alla procedura di reclutamento, sono rimaste vacanti e disponibili nella regione Sicilia ben 34 sedi che, paradossalmente, nell'a.s. 2019/2020 sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici già titolari presso altre sedi!

Emerge quindi, in maniera palese, l'illogicità ed illegittimità dell'azione amministrativa laddove, in assenza di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale che disponeva l'assunzione in ruolo di dette 21 unità idonee al corso di cui alla L.107/2015, in presenza addirittura di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli agli stessi, ha ritenuto ugualmente, per incomprensibili ragioni di asserita opportunità, di accantonare ed assegnare dette sedi ai predetti candidati, sottraendole dal contingente dei posti messi a concorso per la procedura del 2017 e riservati ai relativi vincitori.

È evidente, che qualora l'Amministrazione avesse in ogni caso voluto in qualche modo tutelare detti 21 candidati, avrebbe ben potuto – e dovuto per



le ragioni dianzi evidenziate – attingere dalle sedi rimaste comunque vacanti che, come detto erano ben 34 in tutta la Sicilia, quindi più delle 21 necessarie!

In questo modo l'Amministrazione avrebbe ben potuto contemperare l'interesse pubblico con quello sia dei 21 candidati sia dei vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, sebbene collocatisi in posizione utile per essere assegnati in Sicilia, si sono visti catapultare a migliaia di chilometri di distanza.

Sulle ulteriori 34 sedi vacanti

E' prodotto in atti l'elenco delle sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso, e dette sedi sono state assegnate in data 27 agosto 2019 in reggenza.

Nel caso di specie, in verità, non siamo in presenza di sedi sottodimensionate (ovvero risultanti dall'accorpamento o dimensionamento di sedi scolastiche), bensì di vere e proprie sedi vacanti e disponibili assegnate in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo o con incarico di presidenza a docenti, che ben potevano essere utilizzate per il reclutamento dei predetti 21 dirigenti o, quantomeno, per altrettanti vincitori del concorso del 2017 che avevano richiesto quale prima destinazione la regione Sicilia.

La copertura di dette sedi è stata disciplinata per l'a.s. 2019/2020 con direttiva MIUR del 24.04.2019 n.383 la quale ha previsto che "Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all'accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo o in applicazione dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cime modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Per la regione Sicilia, il conferimento degli incarichi di reggenza è stato disciplinato con nota del 7.08.2019 n.21175, con la quale i dirigenti scolastici interessati al conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza per l'a.s. 2019/20 sono stati invitati a presentare apposita domanda entro il 19.08.2019.

Orbene, si trattava di sedi vacanti e disponibili ancora prive di titolare dopo le operazioni di nomina dei vincitori (non si trattava quindi di sedi disponibili in seguito a rinuncia ma di POSTI LIBERI).

Ad ulteriore prova che dette sedi erano vacanti e disponibili, depone la circostanza che l'Amministrazione resistente ha utilizzato proprio dette sedi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali emessi su contenzioni riguardanti il medesimo concorso, procedendo alla stipula di contratti triennali di dirigenza in favore dei rispettivi ricorrenti (cfr. decreto USR Sicilia dell'8.10.2019 relativo alla ricorrente Cannavò Tiziana e decreto USR Sicilia del 12.11.2019 relativo alla ricorrente Buttiglieri Maria Concetta che si producono, allegati E ed F, decreto USR Sicilia del 6.10.2020 relativo alla ricorrente Oliveri Caterina e decreto 22.10.2020 relativo alla ricorrente Di Gangi) e revocando allo scopo gli incarichi di reggenza conferiti sulle medesime sedi.

Nella motivazione del decreto dell'8.10.2019, si legge in particolare, che per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Palermo l'Amministrazione ha





assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. "Manzoni" di Montelepre (PA), che risulta inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.

Lo stesso dicasi per il decreto del 12.11.2019 laddove, per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese l'Amministrazione ha assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. "Balsamo-Pandolfini" di Termini Imerese (PA), anch'esso inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.

In ogni caso, dette 34 sedi erano state qualificate come vacanti e disponibili dalla stessa Amministrazione (cfr. elenco sedi vacanti e disponibili dopo assegnazione sede ai neo dirigenti).

\*\*\* \*\*

Non può infine tacersi sulla pronuncia della Corte Costituzionale proprio sulle procedure di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015.

Come dianzi evidenziato infatti, i ricorrenti destinatari dell'assegnazione delle 21 sedi avevano impugnato, tra gli altri, l'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, nella parte in cui limitava l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce.

Nello specifico, la disposizione legislativa in parola aveva previsto una procedura riservata solo ad alcune categorie di candidati, tra i quali coloro che avevano ancora pendente un contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

Con sentenza n.106 del 2 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla VI sezione del Consiglio di Stato con alcune ordinanze del 21 giugno 2017 sull'art.1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, come detto, il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha previsto una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

La procedura è stata tuttavia riservata soltanto ad alcune categorie di aspiranti, ovvero:

- i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso del 2011;
- i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della L.107/2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito



ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

Secondo il Consiglio di Stato, il complesso di tali disposizioni avrebbe violato gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista – non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 – avrebbe limitato in modo irragionevole l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe stata strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.

In via subordinata, il Consiglio di Stato rilevava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, per violazione dell'art. 3 Cost., tenuto conto dell'irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che avevano partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali potevano accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che avevano partecipato al concorso del 2011, i quali potevano accedervi solo se avessero superato le relative prove.

I Giudici costituzionali hanno tuttavia ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonché la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015.

Inoltre hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost..

In particolare, con riferimento a quest'ultima questione, nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, l'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 ha riconosciuto solo ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il Consiglio di Stato aveva denunciato l'irragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo.

Detti criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Inoltre, lo svolgimento delle procedure concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.



La Corte costituzionale ha evidenziato che, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi: prima n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successivamente con la in seguito con il DL 248/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.

Con tale interventi legislativi, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si era voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.

Tuttavia, secondo la Consulta, la legge 107/2015 in questa parte si pone in linea di continuità con questi precedenti interventi normativi.

La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 88, lettera b), si è posta quindi, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.

I Giudici costituzionali hanno quindi marcato la differenza tra la posizione dei concorrenti delle procedure del 2004 e 2006, rispetto a quella dei concorrenti del 2011, giustificando pertanto il differente trattamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.

Invero, nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.

Secondo la Corte costituzionale quindi, non si è verificata alcuna disparità di trattamento tra le predette categorie di ricorrenti, in quanto il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.”.

\*\*\* \*\*

## **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**



In via preliminare la Difesa erariale insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del GO, già scrutinata dal primo Decidente e ritenuta non fondata.

L'eccezione è infondata.

Invero, non viene in alcun modo contestata la formazione della graduatoria finale del concorso, né tantomeno il bando della procedura, vertendosi esclusivamente sul diritto all'assunzione su una sede regionale piuttosto che su altra.

In ogni caso, laddove si fosse contestata in via diretta la decisione dell'Amministrazione di non rendere disponibili le 21 sedi di cui in ricorso, ovvero le ulteriori 34 sedi vacanti e disponibili, anche laddove dette determinazioni fossero intese quali atti di natura amministrativa e non meramente gestionale, le stesse potrebbero ben essere disapplicate dal GO nel presente giudizio ex art. 5, All. E, L. n. 2248/1865.

D'altronde, è un principio pacifico quello secondo cui se è configurabile, in capo al soggetto vincitore del concorso, un **vero e proprio diritto soggettivo già rispetto all'assunzione** (Cass. civ., Sez. Un., 29/09/2003, n.14529), è altresì evidente che **la medesima conformazione della situazione giuridica soggettiva deve ritenersi sussistente per ciò che riguarda l'attribuzione della sede al candidato vincitore.**

Tale ambito, infatti, riguarda le concrete modalità di gestione del rapporto e, nel caso di specie, l'assegnazione dell'incarico dirigenziale.

Del resto, una vera e propria lesione della situazione soggettiva vantata dal ricorrente si è concretizzata solo successivamente all'approvazione della graduatoria e una preventiva azione giudiziaria non avrebbe avuto alcuna base giuridica, proprio per l'assenza dell'attualità dell'interesse ad agire.



Peraltro, nemmeno il presupposto della denunciata illegittimità degli atti posti in essere dall'Amministrazione, nei termini e limiti evidenziati in ricorso, potrebbe far propendere per la giurisdizione del G.A..

Invero, come detto, deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa (in termini cfr. Tribunale Roma sez. lav., 01/10/2019, n.7584).

Alla luce quindi del **petitum sostanziale**, costituito dal **diritto soggettivo del ricorrente** -dopo la formazione della graduatoria concorsuale- **ad essere assegnato ad una sede in Sicilia, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi adottati dal Ministero**, appare evidente la sussistenza della giurisdizione del GO.

Peraltro, come rilevato dal Tar Lazio (sentenza 9516/2020) sul ricorso proposto anche dall'odierno appellato *“Nonostante l’oggetto del contendere sembra connotarsi come impugnazione di una determinazione autoritativa della p.a., in realtà la questione attiene alla contestazione della assegnazione dei lavoratori alle sedi del servizio e, quindi, concerne la mera gestione del rapporto di lavoro subordinato di tutti i soggetti coinvolti, nei cui confronti*



*la p.a. esercita i poteri del privato datore di lavoro e le cui controversie sono devolute, ai sensi dell'art. 63 comma 1 d.lg. n. 165 del 2001, alla cognizione dell'a.g.o..*

*Le controversie inerenti l'assegnazione della sede di servizio ai vincitori di un concorso pubblico, infatti, una volta che si sia conclusa la procedura concorsuale e sia stato adottato l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria in esito all'avvenuto svolgimento delle prove preselettive, della prova scritta e della prova orale di un concorso pubblico, esulano ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001 dal perimetro di giurisdizione del G.A. per essere devolute alla giurisdizione del G.O., involgendo posizioni che assumono consistenza di diritto soggettivo”.*

Nei medesimi termini si è pacificamente espressa la giurisprudenza amministrativa, laddove in casi analoghi ha rilevato che “*Nel caso in cui il petitum sostanziale del ricorso riguardi la rivendicazione della facoltà di scelta della sede nell'intero ambito regionale, in una provincia in cui vi sia vacanza di posti, per rendere possibile l'esercizio del diritto soggettivo a ricevere la proposta di contratto di lavoro e a sottoscriverla, come disposto dall'art. 17, d.m. 31 marzo 1999, preclusa dalla p.a., che limita detta facoltà, per gli abilitati in precedenti concorsi su base provinciale, ad una sola provincia, in cui non vi è, nella specie, disponibilità di posti, la controversia promossa dall'insegnante di sostegno con riferimento alle graduatorie ed alla scelta della sede rientra, ai sensi dell'art. 63, 1 comma, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 fra le controversie inerenti l'assunzione al lavoro pacificamente devolute alla giurisdizione del g.o., non essendo in discussione alcun atto della procedura selettiva anteriore né la graduatoria di merito della stessa, debitamente approvata” (T.A.R., Genova, sez. II, 12/01/2010, n. 6).*



**Contrariamente a quanto asserito dalla Difesa erariale, nel caso a mano in quanto vincitore del concorso de quo l'appellato vantava e vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, reclamando il diritto all'assegnazione presso una sede regionale piuttosto che un'altra.**

Come chiarito dalla giurisprudenza, *"in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi; ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall'art. 2 comma 1, D.lgs. 165/2001 implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio ma lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto; tuttavia, quando l'impugnazione degli atti di macro-organizzazione presupposti è fatta al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di lavoro ritenuti lesivi, deve ritenersi che il petitum sostanziale - su cui fonda la giurisdizione - non attiene alla legittimità in via immediata e diretta del provvedimento di macro-organizzazione, ma alla concreta gestione del rapporto di lavoro; in tali casi, ai sensi dell'art. 63, D.lgs. 165/2001, il giudice ordinario ben può disapplicare gli atti amministrativi presupposti,*





*ove li ritenga illegittimi"* (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4719).

E ancora, *"sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscano sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (tra le altre, Cass. SSU 8821/2018, 8363/2007). Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita, infatti, un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ... Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. SSU 8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006)"* (cfr., Cassazione Civile, sezione lavoro, 26 giugno 2019, n. 17140).

Ai fini del riparto della giurisdizione, poi, non rileva la circostanza che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo, atteso che **l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della**





**domanda, il quale è da identificarsi in base al criterio del petitum sostanziale e all'effettiva consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio** e non avuto riguardo alla prospettazione della parte.

Infatti, competete al giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Sez. Un., 5 giugno 2006, n. 13169; Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3677).

La giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione civile (vedi ex multis SSUU n. 3052/2009 e SSUU n. 4881/2017) e del Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 508/2015), ha, infatti, ricondotto alla giurisdizionale del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 DLGS n. 165/2001, unicamente quelle controversie nelle quali la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, sempre che l'atto in questione incida su posizioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo (per le evenienze di giurisdizione esclusiva) ovvero di interesse legittimo.

In altri termini è competente il giudice amministrativo laddove venga dedotta e lamentata la violazione della situazione soggettiva per la non conformità a legge degli atti di macro organizzazione, ossia di quegli atti che definiscono le linee fondamentali degli uffici, ovvero per quei provvedimenti che determinano le modalità di conferimento della titolarità degli incarichi dirigenziali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la contestazione della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del



2001, art. 2, comma 1, deve, sempre, collegarsi direttamente ed immediatamente al pregiudizio di una posizione, in questo caso, di interesse legittimo.

In buona sostanza, la giurisdizione si radica nel giudice amministrativo solo se la qualificata posizione soggettiva del ricorrente risulta pregiudicata direttamente dall'atto presupposto (Sez. Un., 8 novembre 2005, n. 21592; Sez. Un., 6 novembre 2006, n. 23605; Sez. Un., 1 dicembre 2009, n. 25254), ma non attiene al rapporto di lavoro.

Nel caso in esame, le censure della ricorrente si risolvono, in sostanza, in rivendicazioni inerenti l'assegnazione di una determinata sede piuttosto che un'altra ad un vincitore di concorso; la pretesa azionata ha dunque la consistenza del diritto soggettivo e trova titolo nel rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.

Applicando, quindi, i suesposti principi al caso in esame e sulla base del petitum sostanziale, la giurisdizione sulla presente controversia non può che spettare al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

\*\*\* \*\*

### **SULL'ASSERITA NULLITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA E SULLA CORRETTEZZA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO**

La Difesa erariale rileva asseriti profili di nullità della sentenza appellata, laddove sarebbe frutto di una omessa o errata valutazione del materiale probatorio e difetti in punto di motivazione.

Il motivo di appello deve ritenersi infondato.

Invero il primo Decidente, seppur passando direttamente all'esame della domanda formulata in via subordinata nel ricorso di primo grado, ritenendo



assorbita quella principale, stante la coincidenza del petitum finalizzato all'assegnazione del ricorrente alla regione Sicilia.

La sentenza appellata ha correttamente rilevato come il ricorrente avesse prodotto l'elenco delle "sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili" dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso (doc. 8), ed il provvedimento di conferimento degli incarichi di reggenza (doc. 23).

Quindi non solo il primo Decidente, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, ha correttamente esaminato e valutato la documentazione in atti, ma ha anche adeguatamente motivato – seppur sinteticamente - le sue conclusioni.

Invero, il primo Giudice ha correttamente rilevato come fosse pacifico che l'Amministrazione, nel settembre 2019, avesse utilizzato almeno due di dette sedi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali emessi su contenziosi riguardanti il medesimo concorso, procedendo alla stipula di contratti triennali di dirigenza in favore dei rispettivi ricorrenti; in particolare, si trattava di soggetti destinatari di ordinanze cautelari di giudici del lavoro, che avevano riconosciuto l'applicazione dei benefici di cui alla l. 104/92, tali Mirabile Angela e Cannavò Tiziana.

Correttamente quindi, il primo Giudice ha rilevato come il Ministero avendo utilizzato alcune di dette 34 sedi vacanti in favore di alcuni dirigenti, stipulando altrettanti incarichi triennali, non potesse poi opporre ad un altro lavoratore la situazione di fatto venutasi a creare proprio a causa delle sue inadempienze.

Seppur in maniera sintetica, il primo Giudice ha quindi puntualmente motivato la propria decisione, facendo peraltro espresso richiamo ai relativi



elementi probatori, nonché rilevando i profili di illegittimità della condotta della P.A..

Né può sostenersi, come tenta di fare la Difesa erariale, che il Decidente abbia inteso sostenere che ogni posto vacante e disponibile debba essere destinato alla procedura concorsuale de qua.

Invero, nel giudizio di primo grado si è puntualmente data prova circa l'esistenza di ben 34 sedi vacanti e disponibili, alcune delle quali sono state regolarmente utilizzate dall'Amministrazione per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali.

In particolare, è stato prodotto l'elenco delle sedi dirigenziali rimaste vacanti e disponibili dopo l'assunzione dei 94 vincitori di concorso, e dette sedi sono state assegnate in data 27 agosto 2019 in reggenza.

Nel caso di specie, non si trattava di sedi sottodimensionate (ovvero risultanti dall'accorpamento o dimensionamento di sedi scolastiche), bensì di vere e proprie sedi vacanti e disponibili assegnate in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo o con incarico di presidenza a docenti, che ben potevano essere utilizzate per il reclutamento dei predetti 21 dirigenti o, quantomeno, per altrettanti vincitori del concorso del 2017 che avevano richiesto quale prima destinazione la regione Sicilia.

La copertura di dette sedi è stata disciplinata per l'a.s. 2019/2020 con direttiva MIUR del 24.04.2019 n.383 la quale ha previsto che “Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all'accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo o in applicazione dell'articolo 1,



comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Per la regione Sicilia, il conferimento degli incarichi di reggenza è stato disciplinato con nota del 7.08.2019 n.21175, con la quale i dirigenti scolastici interessati al conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza per l'a.s. 2019/20 sono stati invitati a presentare apposita domanda entro il 19.08.2019.

Orbene, **si trattava di sedi vacanti e disponibili ancora prive di titolare dopo le operazioni di nomina dei vincitori** (non si trattava quindi di sedi disponibili in seguito a rinuncia ma di POSTI LIBERI).

Ad ulteriore prova che dette sedi erano vacanti e disponibili, depone la circostanza che l'Amministrazione resistente ha utilizzato proprio dette sedi per dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali emessi su contenzioni riguardanti il medesimo concorso, procedendo alla stipula di contratti triennali di dirigenza in favore dei rispettivi ricorrenti (cfr. decreto USR Sicilia dell'8.10.2019 relativo alla ricorrente Cannavò Tiziana e decreto USR Sicilia del 12.11.2019 relativo alla ricorrente Buttiglieri Maria Concetta che si producono, allegati E ed F, decreto USR Sicilia del 6.10.2020 relativo alla ricorrente Oliveri Caterina e decreto 22.10.2020 relativo alla ricorrente Di Gangi) e revocando allo scopo gli incarichi di reggenza conferiti sulle medesime sedi.

Nella motivazione del decreto dell'8.10.2019, si legge in particolare, che per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Palermo l'Amministrazione ha assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. “Manzoni” di Montelepre (PA), che risulta inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.



Lo stesso dicasi per il decreto del 12.11.2019 laddove, per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese l'Amministrazione ha assegnato alla ricorrente in questione una sede vacante e disponibile, segnatamente l'I.C. "Balsamo-Pandolfini" di Termini Imerese (PA), anch'esso inserito nell'elenco delle 34 sedi vacanti e disponibili.

In ogni caso, dette 34 sedi erano state qualificate come vacanti e disponibili dalla stessa Amministrazione (cfr. elenco sedi vacanti e disponibili dopo assegnazione sede ai neo dirigenti).

La sentenza appellata appare quindi sul punto correttamente motivata e supportata da puntuali riferimenti alla documentazione presente agli atti di causa, stante che è stata la stessa Amministrazione utilizzando dette sedi per il conferimento di incarichi triennali di dirigenza a dare conferma che si trattava di sedi vacanti e disponibili.

Né potrebbe essere diversamente.

Non sarebbe invero comprensibile l'affidamento con incarico di dirigenza di durata triennale (quali quelli prodotti in giudizio) di sedi non libere e disponibili.

È evidente che se si tratta di una sede con un titolare non sia possibile assegnarla con incarico triennale ad altro dirigente scolastico!

Di contro sono assolutamente prive di pregio le ridondanti argomentazioni poste a sostegno dell'atto di appello, che si risolvono in mere petizioni di principio.

\*\*\* \*\*

**RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA FORMULATA IN PRIMO**

**GRADO E RIMASTA ASSORBITA**



Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza appellata in ordine alla domanda subordinata di cui al ricorso in primo grado, si ripropone espressamente la domanda principale sulla quale il primo Decidente non si è pronunciato essendo rimasta assorbita dall'accoglimento della subordinata, esaminata ed accolta sulla base della "ragione più liquida", riportando di seguito quanto evidenziato in primo grado.

### **LE RECENTI PRONUNCE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**Sul punto, in via preliminare, si rileva una recentissima novità assolutamente fondamentale ai fini della decisione su detto motivo di ricorso, tenuto conto che fa venir meno ogni possibile argomentazione o giustificazione addotta dall'Amministrazione a sostegno dell'accantonamento delle 21 sedi di cui trattasi ai vincitori del concorso de quo, ivi compreso l'odierno appellato.**

**Con sentenza n.9499 del 2.11.2022 (e la n.5510/2022) il Consiglio di Stato ha infatti messo la parola fine al contenzioso portato avanti dai soggetti in favore dei quali erano state accantonate le 21 sedi per cui è causa.**

Prima di passare all'esame della sentenza del Consiglio di Stato, si riporta però il motivo di ricorso rimasto assorbito, anche per meglio comprendere la portata dirimente delle sentenze del 2 novembre 2022.

“Il ricorrente è dirigente scolastico a tempo indeterminato in atto in servizio presso l'I.C. M.K. Gandhi di Pontedera (PI), in quanto risultato vincitore del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato.



Con decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017, il Ministero dell'Istruzione ha infatti bandito una procedura concorsuale per la copertura di 2.900 posti di dirigente scolastico.

L'art.15 del bando di concorso prevede

“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

In particolare, in quanto collocatosi al posto 863 della graduatoria generale di merito del concorso (indetto per complessivi n.2416 posti), il ricorrente è rientrato tra i vincitori dello stesso ed è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2019.

In occasione della pubblicazione dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso, avvenuta in data 8.08.2019, il ricorrente ha appreso che per pochissime posizioni non era rientrato nella regione Sicilia, ma di essere stato assegnato alla regione Toscana con successiva assegnazione presso l'I.C. M. K. Gandhi di Pontedera, presso il quale presta servizio.

Tuttavia, nelle more, con due distinte note inviate a mezzo Pec in data 22 e 23 agosto in fattispecie identica, era stato rappresentato che dovevano ritenersi disponibili 21 sedi presso la regione Sicilia, previste per le assunzioni dal concorso di cui trattasi, ma illegittimamente accantonate.

In particolare, negli atti stragiudiziali, era stato evidenziato





“- L’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia con provvedimento pubblicato sul proprio sito e comunicato alle OOSS, individuava nella regione Sicilia 123 sedi “vacanti e disponibili” così distinte:

8 sedi già autorizzate accantonate per contenziosi pendenti;

21 sedi per immissioni ad altro ruolo;

94 sedi autorizzate per concorso.

Tali sedi avrebbero dovuto assegnarsi esclusivamente ai vincitori del concorso, come previsto dall’art.15 comma 2 del bando, che non riserva posti a coloro che hanno partecipato alle procedure ex l.107/2015:

“I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno ed in ciascun USR”.

- L’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia nel verbale sottoscritto unitamente alle OOSS il 12.8.2019 dichiarava: “per i ventuno candidati della procedura di cui alla legge 107/2015 l’amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all’ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OOSS anche via mail.”

Successivamente, il medesimo USR, con provvedimento del 14.8.2019 disponeva: “ATTENZIONE: LA STESSA PROCEDURA DOVRA’ ESSERE ESEGUITA DAI DESTINATARI DELLE SENTENZE DEL TAR LAZIO N.2559/2019, N.2765/2019, N.2761/2019 E 2558/2019, A CUI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE CON LA PRESENTE CHIEDE



CAUTELARMENTE L'INDICAZIONE DELLE PREFERENZE DI SEDE....".

- il TAR Lazio con sentenza 10563/2019, pubblicata in data 21.8.2019, dichiarava inammissibile il giudizio di ottemperanza sulla sentenza n.2559/2019 facendo così venir meno l'accantonamento delle ventuno sedi riservate, cautelativamente, all'esito del giudizio di ottemperanza. Sedi, che, pertanto, in assenza dell'ordine del giudice e di espressa riserva all'interno del bando concorsuale approvato con DD 23.11.2017, devono assegnarsi ai vincitori del concorso, tra cui la scrivente, che in base all'utile collocazione in graduatoria ne ha pieno titolo".

Nello specifico, con la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur aveva comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendevano 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita "esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo".

Il successivo 12 agosto, in occasione dell'incontro tenutosi presso l'USR Sicilia, l'Amministrazione aveva espressamente rappresentato alle OO.SS. quanto segue

"Per i 21 candidati della procedura di cui alla L.107/2015, l'Amministrazione informa che non risulta ancora pubblicata la pronuncia del TAR Lazio in merito all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali che li riguardano. Sul punto, il Dott. Gatani si impegna a rappresentare subito la situazione alla Dott.ssa Palumbo e si riserva di dare eventuali informazioni alle OO.SS. anche via e-mail".



Tuttavia, nonostante nelle more (il 21 agosto) fosse stata depositata la sentenza del Tar Lazio sul giudizio di ottemperanza, come meglio infra si dirà, l'USR Sicilia aveva comunque dato seguito alle nomine dei vincitori destinati alla regione Sicilia, omettendo di rendere disponibili anche i 21 posti di cui trattasi nonché non inserendo tra quelle disponibili, ulteriori 34 sedi, come appresso si dirà.

Ritenendo illegittimi i predetti atti, unitamente ad altri vincitori del concorso che si trovavano in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione nella regione Sicilia, ma illegittimamente assegnati ad altra regione per l'indisponibilità delle 21 sedi citate, nonché delle ulteriori 34 sedi disponibili, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio-Roma (iscritto al n. 13566/2019 RG), per chiedere l'annullamento

- 1) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur prot. n. AOODGPER 36619 dell'8.08.2019 di comunicazione delle autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici e dell'allegato prospetto di ripartizione delle sedi disponibili per ciascuna regione, nella parte in cui riserva per "immissioni ad altro titolo" n.21 sedi nella regione Sicilia, rendendo disponibili per le assunzioni dal concorso di cui al D.D.G. MIUR n.1259 del 23.11.2017 solo 93 sedi a fronte di 114 sedi vacanti e disponibili;
- 2) della nota del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur dell'8.08.2019 prot.36621, avente ad oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019" e, nei limiti di interesse, del relativo elenco allegato;



- 3) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 23.08.2019 prot. 36621;
- 4) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 30.08.2019 prot.22741 e dell'allegato elenco;
- 5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

In esito all'udienza del 08.09.2020, con sentenza n. 9516 del 11.09.2020, il Tar Lazio ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., sulla scorta delle seguenti considerazioni

“Le controversie inerenti l'assegnazione della sede di servizio ai vincitori di un concorso pubblico, infatti, una volta che si sia conclusa la procedura concorsuale e sia stato adottato l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria in esito all'avvenuto svolgimento delle prove preselettive, della prova scritta e della prova orale di un concorso pubblico, esulano ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001 dal perimetro di giurisdizione del G.A. per essere devolute alla giurisdizione del G.O., involgendo posizioni che assumono consistenza di diritto soggettivo”.

A fronte della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo, si sottopone la medesima questione innanzi al Tribunale adito.

\*\*\* \*\*

Come dianzi evidenziato, l'Amministrazione resistente non ha reso disponibili per l'assunzione dei vincitori del concorso per cui è causa, non solo le 21 sedi accantonate – in maniera illegittima – ma anche ulteriori 34 sedi vacanti.



In maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, nelle premesse del decreto del 23.08.2019 prot. 21994, il Direttore generale p.t. dott.ssa Palumbo evidenziava

“Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – dell’8/8/2019 n.36619 con la quale sono state comunicate le autorizzazioni alle assunzioni di dirigenti scolastici, che per questo U.S.R. comprendono “94 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso indetto con il D.D.G. 1259 del 23/11/2019” e “21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo”;

“Viste le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n.10563 e n.10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n.2559/2019 e n.2558/2019 entrambe del 26/2/2019”.

Pertanto, nonostante fosse stato dato atto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per ottemperanza, con le conseguenze di cui infra, in maniera palesemente contraddittoria, oltre che illegittima, l’Amministrazione non li rendeva disponibili per i vincitori del concorso di cui trattasi.

Ma vi è di più!

Non solo i detti posti sono stati accantonati pur non esistendo alcun provvedimento giurisdizionale che disponesse in tal senso, essendo stati dichiarati inammissibili i ricorsi per ottemperanza (come noto alla stessa Amministrazione), ma addirittura sono stati assegnati – seppur con riserva - a detti 21 ricorrenti e nonostante fossero vacanti e disponibili ulteriori 34 posti nella regione Sicilia (come in seguito si dirà), per un totale di ben 55 sedi.



Con decreto del 30.08.2019 prot.22741, il Direttore Generale dell'USR Sicilia ha infatti disposto l'assegnazione dei 21 posti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, sebbene con espressa riserva di annullamento nel caso di esito favorevole per l'Amministrazione del contenzioso.

Tutto ciò, pur evidenziando in premessa al decreto, che le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 1/8/2019, pubblicate il 21/8/2019, avevano dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/2/2019, ma paradossalmente ritenendo "opportuno procedere, comunque, all'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei suddetti ricorrenti dal 1/9/2019, nelle more della definizione del complesso contenzioso, sotto riserva dell'esito dello stesso".

Quindi, sebbene l'Amministrazione non avesse alcun obbligo giuridico di accantonare i 21 posti e nonostante i ricorsi per ottemperanza fossero stati dichiarati inammissibili, inopinatamente l'USR Sicilia ha comunque ritenuto "opportuno" procedere all'assunzione di detti ricorrenti sui 21 posti in questione, sottraendoli definitivamente all'originaria disponibilità riservata ai vincitori del concorso indetto nel 2017, tra cui l'odierna ricorrente.

Le immotivate ragioni di asserita "opportunità" poste alla base della decisione di assegnare detti 21 posti in Sicilia, e comunque la decisione di non assegnare a detti ricorrenti le ulteriori sedi vacanti e disponibili (ben 34), hanno gravemente danneggiato altrettanti vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, in quanto collocati in posizione utile, sarebbero certamente stati assegnati alla regione Sicilia.



Più specificamente, la vicenda processuale che avrebbe portato l'Amministrazione ad accantonare detti posti è la seguente.

Con il ricorso definito con la sentenza 10563/2019 i signori Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella, avevano chiesto al Tar di ordinare all'Amministrazione di dare esatta ottemperanza alla sentenza 2559/2019 dello stesso Tar Lazio .

Il Giudice amministrativo ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che le sentenze di mero rito non possono formare oggetto del giudizio di ottemperanza in quanto la medesima sentenza del TAR Lazio n. 2559/2019 (e lo stesso vale per la n.2258/2019) aveva espressamente concluso per la cessazione della materia del contendere con riferimento ai soggetti che avevano superato la riedizione della prova, e per la carenza di interesse per i soggetti che invece non avevano superato tale prova, non prevedendo nulla in relazione all'assunzione degli attuali ricorrenti (ossia Loredana Smario, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Giuseppe D'Amico, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Alberto Celestri, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Anna Maria Farinella e Di Prima Rosaria).

In particolare, con il ricorso n.11857/2017 i signori Loredana Maria Gabriella Smario, Nunziata Caruso, Antonino Rosselli, Baldassare Aquila, Vittorio



Dell'Erba, Lucia Maria Rita Turiano, Fernando Cipriano, Fabiana Bordieri, Lucia Muscetti, Ercole Tringale, Giuseppe D'Amico, Giuseppe Mirabella, Franca Maria Branca, Vincenza Mazzaglia, Vincenza Biagia Ciraldo, Vincenza La Barbera, Maria Restifo, Luciano Giuliano, Rosa Vittoria Arnone, Giuseppe Liotta, Antonino Giuffrida, Alberto Celestri, Giuseppe Puglisi, Elena Trincanato, Viviana Ardica, Rosaria Frandina, Angelo Gioacchino Manta, Salvatore Parenti, Giuseppe Baldo, Francesca Quatrosi, Roberto Polizzi, Anna Maria Farinella avevano chiesto l'annullamento

- dell'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce;

- nonché di ogni atto successivo e/o presupposto relativo alla procedura di cui alla L. 107/2015 art. 1, commi 87 ss. ed al D.M. 499/2015; previa declaratoria della nullità D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 del M.I.U.R..

La ricorrente Smario Loredana Maria Gabriella con motivi aggiunti aveva altresì impugnato

- il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 0034348 del 06/12/2017, comunicato in data a mezzo PEC, con cui il Dirigente dell'USR ha rigettato l'istanza di ammissione al corso di formazione organizzato in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017;





- il decreto AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029407 del 29/08/2018 del Direttore Generale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui è stato approvato l'elenco graduato (allegato 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1), nella parte in cui appone le seguenti riserve: "I candidati inclusi con riserva nel suddetto elenco non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino alla eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. L'inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dall'elenco, nel caso in cui l'ordinanza collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica"; nonché l'elenco dei vincitori del corso indicato in premessa (allegato 2) nella parte in cui non include i ricorrenti (art. 2); di ogni atto presupposto e/o connesso e/o attuativo e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018.

Detti ricorrenti hanno quindi impugnato l'avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, con inizio il giorno 05/12/2017, pubblicato in data 13/11/2017, nella parte in cui limita l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce (e sul punto si veda più avanti la posizione assunta dalla Corte Costituzionale).

Con ordinanza n. 4119/2018 del 09/07/2018 il Tar ha rigettato la domanda cautelare.



I ricorrenti hanno quindi impugnato la predetta ordinanza cautelare con appello al Consiglio di Stato, che, con decreto presidenziale n. 3456/2018 del 25/07/2018, ha disposto la loro ammissione con riserva all'esame finale del corso intensivo di formazione.

L'U.S.R. Sicilia, con decreto n. 26218 del 27/07/2018, in esecuzione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, ha ammesso con riserva i candidati al corso con inizio il 01/08/2018.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4537/2018 del 24/09/2018, ha successivamente accolto l'appello e, per l'effetto, l'istanza cautelare in primo grado, confermando l'ammissione con riserva disposta con il decreto monocratico n. 3456/2018 del 25/07/2018.

Con successiva memoria del 28 dicembre 2018 venivano indicati i nominativi che avevano superato l'esame finale e precisamente: Smario Loredana Maria Gabriella, Rosselli Antonino, Aquila Baldassare Turiano Lucia Maria Rita, Cipriano Fernando, Bordieri Fabiana, D'amico Giuseppe, Branca Franca Maria, Mazzaglia Vincenza, Ciraldo Vincenza Biagia, Arnone Rosa Vittoria, Liotta Giuseppe, Celestri Alberto, Trincanato Elena, Ardica Viviana, Parenti Salvatore, Baldo Giuseppe, Farinella Anna Maria.

Secondo le sentenze di merito del Tar Lazio, il superamento dell'esame finale fa discendere la cessazione della materia del contendere, risultando essere stato pienamente soddisfatto il bene della vita cui i ricorrenti aspiravano (nello specifico il conseguimento dell'idoneità).

In conclusione, il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che hanno conseguito il titolo (l'idoneità), mentre ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli



altri ricorrenti che sia pure ammessi a partecipare al corso di formazione in forza del provvedimento cautelare, non hanno conseguito il titolo finale.

Tuttavia, come rilevato dalla sentenza 10563/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, la sentenza 2259 (e lo stesso dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.

Dalle decisioni di merito del Tar Lazio non emerge quindi in alcun modo, nemmeno in via implicita, il diritto all'assunzione dei ricorrenti, bensì solo il conseguimento dell'idoneità alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015.

In ogni caso, anche a voler ammettere che sussistesse un diritto degli stessi all'assunzione, lo stesso non poteva essere soddisfatto attingendo al contingente di posti destinato al concorso di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, relativamente al quale, in maniera illegittima e contraddittoria, il Miur ha decurtato (prima accantonandoli e poi assegnandoli) 21 posti proprio in favore dei candidati di cui trattasi.

In particolare, con la nota prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, il Dipartimento per il sistema educativo e formazione del Miur ha comunicato le autorizzazioni alle assunzioni che, per l'USR Sicilia comprendono 94 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e 21 unità in asserita "esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo".

Tuttavia, non esisteva alcun provvedimento del Giudice Amministrativo da eseguire, in quanto nessuna declaratoria del diritto all'assunzione era contenuta nelle decisioni di merito del Tar, tant'è che lo stesso Giudice Amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza ha espressamente



evidenziato che non vi era alcun ordine giudiziale da eseguire, stante che la sentenza 2259 (e lo stesso dicasi per la sentenza 2258/2019) non prevedeva nulla in relazione all'assunzione dei ricorrenti medesimi.

In ogni caso, anche a voler ammettere la sussistenza di un diritto all'assunzione degli aspiranti di cui trattasi, lo stesso non poteva essere soddisfatto decurtando i relativi posti dal contingente destinato al concorso bandito nel 2017.

Peraltro, a conferma di ciò e dell'arbitrarietà della decisione di accantonare i posti di cui trattasi, depone anche la circostanza che in nessuna parte del bando di concorso è stata contemplata alcuna riserva di posti per i contenziosi in questione o per qualsiasi altro tipo di contenzioso.

Invero, l'art.15 del bando prevede che sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2, il quale precisa che il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

Orbene, a prescindere dal diritto o meno dei ricorrenti di cui trattasi ad essere assunti, deve ritenersi in ogni caso illegittimo l'accantonamento dei 21 posti, prelevandoli dal contingente di posti finanziati per il concorso del 2017.

La determinazione assunta dall'Amministrazione risulta pertanto lesiva dei diritti dei vincitori del concorso bandito nel 2017, come l'odierna ricorrente, i quali hanno diritto all'assunzione sull'intero contingente dei posti disponibili a mente del citato art.15 del bando, come appositamente finanziati anche a fronte della mancanza di alcuna riserva in favore dei citati 21



ricorrenti che non sono vincitori di alcuna procedura concorsuale, bensì meri idonei.

In particolare, il bando di concorso, all'art.2, espressamente dispone che “Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM”.

Il DM 138/2017 recante il Regolamento della procedura concorsuale, a sua volta, nelle premesse aveva dato atto che “il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo”.

Fatta detta premessa, il Regolamento aveva precisato (art.4 commi 2 e 3) che “Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”.

I posti da destinare ai citati 21 ricorrenti quindi, anche a voler ammettere il loro diritto all'assunzione, non potevano essere attinti dal contingente destinato al concorso del 2017 e, in ogni caso, in quanto meri idonei alla procedura di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015 e non vincitori, non



potevano essere assunti sui medesimi posti destinati al concorso 2017 e comunque non prima dell'assunzione di tutti i vincitori di detto concorso.

La stessa sentenza del Tar 2259/2019 (e la 2258) aveva precisato senza alcun margine di dubbio che doveva ritenersi cessata la materia del contendere per il sol fatto di aver superato il corso di formazione ed aver conseguito l'idoneità e nulla più, non discendendo in automatico alcun diritto all'assunzione, tant'è che le sentenze di merito nulla avevano detto in tal senso.

Peraltro, la qualità di meri idonei e non vincitori dei ricorrenti di cui trattasi determinerebbe in ogni caso, di per sé, la mancanza di un vero e proprio diritto all'assunzione.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v. per tutte Cass. 22 novembre 2004, n. 23760). D'altro canto si ritiene che in materia di incarichi dirigenziali il legislatore abbia attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica mettendolo così a disposizione (prima del ruolo unico di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.Lgs. n. 98 del 1980, art. 15 e ora dei ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23) sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ..



In ogni caso, non può non evidenziarsi l'ulteriore profilo di illegittimità dell'accantonamento ed assegnazione di detti 21 posti destinati ai vincitori del concorso 2017, se si pensi al fatto che in esito alla procedura di reclutamento, sono rimaste vacanti e disponibili nella regione Sicilia ben 34 sedi che, paradossalmente, nell'a.s. 2019/2020 sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici già titolari presso altre sedi!

Emerge quindi, in maniera palese, l'illogicità ed illegittimità dell'azione amministrativa laddove, in assenza di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale che disponeva l'assunzione in ruolo di dette 21 unità idonee al corso di cui alla L.107/2015, in presenza addirittura di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli agli stessi, ha ritenuto ugualmente, per incomprensibili ragioni di asserita opportunità, di accantonare ed assegnare dette sedi ai predetti candidati, sottraendole dal contingente dei posti messi a concorso per la procedura del 2017 e riservati ai relativi vincitori.

È evidente, che qualora l'Amministrazione avesse in ogni caso voluto in qualche modo tutelare detti 21 candidati, avrebbe ben potuto – e dovuto per le ragioni dianzi evidenziate – attingere dalle sedi rimaste comunque vacanti che, come detto erano ben 34 in tutta la Sicilia, quindi più delle 21 necessarie!

In questo modo l'Amministrazione avrebbe ben potuto contemperare l'interesse pubblico con quello sia dei 21 candidati sia dei vincitori del concorso 2017 che, come il ricorrente, sebbene collocatisi in posizione utile per essere assegnati in Sicilia, si sono visti catapultare a migliaia di chilometri di distanza”.

\*\*\* \*\*



Come accennato in premessa, **il Consiglio di Stato con le recentissime sentenze depositate lo scorso 2 novembre ha però posto fine al predetto contenzioso.**

Il Giudice amministrativo d'appello ha infatti rilevato

*“La questione principale dedotta con il primo motivo dell'appello principale concerne l'applicabilità, ritenuta dal primo giudice, dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, alla fattispecie in esame.*

*Tale affermazione non è condivisibile, ed è conseguentemente fondato l'appello dell'amministrazione, in quanto la giurisprudenza assolutamente dominante di questo Consiglio di Stato (sentenze 3132/2022, 5535/2022, 7386/2021, 5826/2020) ha ripetutamente affermato (per le ragioni argomentate nelle sentenze indicate, che il Collegio condivide e alle quali si riporta) l'inapplicabilità di tale disposizione, avente contenuto ed effetti eccezionali, ad ambiti materiali diversi dalla disciplina dell'abilitazione forense, cui essa espressamente – con contenuti ed effetti speciali e derogatori rispetto all'ordinaria disciplina del rapporto fra misure interinali e spettanza del bene della vita - si riferisce.*

*Peraltro, come correttamente dedotto dall'appellante principale, il giudice di primo grado ha errato anche nella esatta ricognizione fattuale della fattispecie (e nella conseguente qualificazione), posto che la procedura per cui è causa non era una procedura abilitante, ma una procedura concorsuale vera e propria.*

**La riforma, sul punto della erronea declaratoria della cessata materia del contendere, della sentenza gravata impone di esaminare nel merito le**





*censure proposte in primo grado, e riproposte con entrambi gli appelli incidentali.*

*Queste sono infondate.*

*5.1. Il diniego di accesso al corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia, impugnato in primo grado, era legittimo, perché i ricorrenti, odierni appellati, non versavano nelle condizioni richieste (si veda in tale senso la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1375/2019, resa in fattispecie analoga, che accoglie le ragioni dell'amministrazione).*

*Le parti appellate hanno partecipato al corso di formazione (avente carattere speciale) indetto nel 2015 dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (U.S.R.) in base all'art. 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

*Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che:*

*“87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.*

*Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

*88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:*



*a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;*

*b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202”.*

*5.2. Nel ricorso di primo grado si afferma che i ricorrenti non risultavano fra gli idonei, e che il ricorso proposto contro la valutazione operata nelle prove concorsuali è stato rigettato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 8363 del 2016, contro il quale all'atto della proposizione del ricorso di primo grado oggetto del presente giudizio era pendente appello.*

*Gli appelli proposti contro tale sentenza del T.A.R. Lazio sono stati successivamente rigettati con sentenze n. 5826/2020 e 1724/2021.*



Non risulta, pertanto, che la valutazione negativa ottenuta in tale procedura concorsuale sia stata oggetto di pronunce giurisdizionali favorevoli agli odierni appellati.

*L'amministrazione ha quindi bandito una nuova procedura, riservata ai candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, che fossero destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli (condizione in cui evidentemente non versavano, per quanto sopra riferito, le parti odierne appellate).*

*Queste ultime hanno contestato la legittimità di tale scelta con il ricorso di primo grado, e con i relativi motivi aggiunti.*

*La materia del contendere è, precisamente, se i candidati che non hanno superato il concorso 2015, e che – come nel caso in esame - non avessero ottenuto provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto a tale concorso, avessero titolo per ripetere nel 2017 la procedura selettiva (speciale).*

*La risposta a tale quesito non può che essere negativa, perché le disposizioni invocate, aventi carattere speciale ed eccezionale, riguardano il regime (unicamente) di ogni singola e specifica procedura concorsuale (e non anche di tutte le successive procedure analoghe).*

*5.3. Peraltro, quand'anche – in via di mera ipotesi - se ne volesse affermare l'applicabilità alle successive procedure (anch'esse speciali), nel caso di specie difetterebbe il presupposto indefettibile dalle stesse previsto: vale a dire un provvedimento giurisdizionale favorevole (la ratio di tali disposizioni essendo quella di risolvere per via normativa la situazione venutasi a creare a seguito dell'accoglimento in sede giurisdizionale di domande cautelari concernenti l'ammissione o il superamento dello specifico concorso cui la pretesa si riferisce).*



*Le parti ricorrenti in primo grado hanno avuto accesso alla procedura del 2015 perché rispetto ad essa vantavano un simile elemento legittimante: che però difetta con riferimento alla successiva procedura cui pretendono di avere pure accesso in forza delle medesime disposizioni (che però, come ricordato, richiedono che tale presupposto sussista con riguardo alla specifica procedura).*

*È pertanto fondato l'appello dell'amministrazione laddove deduce che nessuna disposizione prevede che la stessa procedura concorsuale (speciale) possa ripetersi fino a quando il candidato non superi positivamente le relative prove (nel che si compendia la pretesa delle parti appellate).*

*Le parti ricorrenti in primo grado, quindi, non avevano titolo per partecipare alla procedura in questione: il che determina il rigetto delle censure proposte in primo grado (e riproposte con gli appelli incidentali) perché infondate.*

*6. Pertanto:*

*- gli appellati, che avevano usufruito della possibilità di partecipare alla selezione straordinaria del 2015, non superandola (e non vantando pronunce giurisdizionali, anche cautelari, favorevoli relative al mancato superamento), non avevano diritto a partecipare alla successiva procedura straordinaria del 2017, riservata a chi avesse ottenuto un giudicato, anche cautelare, favorevole rispetto a vicende concorsuali precedenti che la norma abilitante si propone di sanare;*

*-il superamento (da parte del primo gruppo di appellati) della prova cui sono stati, ciononostante, ammessi con riserva in sede cautelare, non determina in capo agli interessati la cessazione della materia del contendere (come*



*correttamente contestato dall'amministrazione), perché tale ammissione era comunque sottoposta – secondo le regole generali - alla condizione dell'esito favorevole del giudizio in cui tale misura interinale era stata concessa: l'infondatezza ed il conseguente rigetto del ricorso di primo grado (che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare in luogo dell'erronea statuizione fondatamente avversata dall'appellante principale, e che comunque consegue all'accoglimento dell'appello principale e al rigetto di quelli incidentali) hanno fatto però venir meno il titolo legittimante l'ammissione, e dunque hanno posto nel nulla il risultato della prova cui gli appellati erano stati ammessi con la riserva dell'esito favorevole del giudizio medesimo (dovendosi escludere, in ragione dell'inapplicabilità della norma speciale prevista per l'abilitazione forense, che il superamento di tale prova possa avere comunque efficacia sanante, indipendentemente dall'esito del contenzioso che ne aveva determinato la concessione);*

*- la pretesa del secondo gruppo di appellati di censurare, con appello incidentale, la declaratoria d'improcedibilità del ricorso di primo in pendenza di altro ricorso giurisdizionale proposto contro la valutazione negativa ottenuta nelle prove alle quali erano stati ammessi con riserva, è infondata, poiché essendo infondata nel merito (per le ragioni fin qui esposte) la loro pretesa relativa alla partecipazione alla speciale procedura concorsuale del 2017, il risultato delle prove svolte (in forza di misura interinale) nel contesto di tale procedura è irrilevante, dal momento che il rigetto, nel merito, del ricorso di primo grado (riproposto con appello incidentale) travolge ogni pretesa che sullo stesso (e sui provvedimenti interinali nel relativo giudizio) trovi fondamento”.*



Si evidenzia infine, che con sentenze n.7307/2020 è stato respinto l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tar Lazio n.10563/2019 e con sentenza n.7306/2020 è stato respinto l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tar Lazio n.10564/2019.

In conclusione, quindi, non sussisteva e non sussiste alcuna valida ragione per accantonare e negare l'assegnazione – anche all'odierno appellato – delle 21 sedi illegittimamente accantonate.

\*\*\* \*\*

Non può infine tacersi sulla pronuncia della Corte Costituzionale proprio sulle procedure di cui all'art.1 comma 87 della L.107/2015, questione anch'essa rimasta assorbita in primo grado.

Come dianzi evidenziato infatti, i ricorrenti destinatari dell'assegnazione delle 21 sedi avevano impugnato, tra gli altri, l'avviso di avvio del corso di formazione organizzato dall'USR Sicilia in esecuzione delle pronunce giurisdizionali favorevoli a candidati della procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss della Legge n. 107/2015, nella parte in cui limitava l'ammissione al corso intensivo di formazione ai candidati destinatari delle suddette pronunce.

Nello specifico, la disposizione legislativa in parola aveva previsto una procedura riservata solo ad alcune categorie di candidati, tra i quali coloro che avevano ancora pendente un contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

Con sentenza n.106 del 2 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla VI sezione del Consiglio di Stato con



alcune ordinanze del 21 giugno 2017 sull'art.1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, come detto, il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha previsto una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

La procedura è stata tuttavia riservata soltanto ad alcune categorie di aspiranti, ovvero:

- i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso del 2011;
- i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della L.107/2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202/2010.

**Secondo il Consiglio di Stato, il complesso di tali disposizioni avrebbe violato gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista – non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 – avrebbe limitato in modo irragionevole l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe stata strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.**

**In via subordinata, il Consiglio di Stato rilevava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, per**



violazione dell'art. 3 Cost., tenuto conto dell'irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che avevano partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali potevano accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che avevano partecipato al concorso del 2011, i quali potevano accedervi solo se avessero superato le relative prove.

I Giudici costituzionali hanno tuttavia ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, nonché la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015.

Inoltre hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost..

In particolare, con riferimento a quest'ultima questione, nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, l'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 ha riconosciuto solo ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il Consiglio di Stato aveva denunciato l'irragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo.

Detti criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione





e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Inoltre, lo svolgimento delle procedure concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.

La Corte costituzionale ha evidenziato che, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi: prima n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successivamente con la in seguito con il DL 248/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008.

Con tale interventi legislativi, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si era voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.

Tuttavia, secondo la Consulta, la legge 107/2015 in questa parte si pone in linea di continuità con questi precedenti interventi normativi.

La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 88, lettera b), si è posta quindi, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti



continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.

I Giudici costituzionali hanno quindi marcato la differenza tra la posizione dei concorrenti delle procedure del 2004 e 2006, rispetto a quella dei concorrenti del 2011, giustificando pertanto il differente trattamento previsto dalla disposizione legislativa in esame.

Invero, nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.

Secondo la Corte costituzionale quindi, non si è verificata alcuna disparità di trattamento tra le predette categorie di ricorrenti, in quanto il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

\*\*\* \*\*



Pertanto, per quanto sopra esposto, il prof. Vito Civello come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pisa sez. lavoro n.211 del 6.09.2021.

#### **In via subordinata**

**Per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, si ripropone espressamente la domanda principale di cui al ricorso di primo grado, rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda subordinata**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, del decreto dell'USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del decreto dell'USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti:

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota Miur prot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, del decreto dell'USR Sicilia del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell'USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti;



- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato alla regione Sicilia ai sensi dell'art.15 del bando di concorso ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore del ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2019 o con decorrenza dal dì della pronuncia.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si produce fascicolo di parte del primo grado di giudizio (contenente indicazione preferenza regioni di destinazione, individuazione per conferimento incarico, incarico dirigenziale, assegnazione sede, contratto di lavoro, decreto conferma in ruolo, diffide, assegnazione sedi Sicilia, sintesi incontro sindacati, sedi dirigenziali vacanti e disponibili nella regione Sicilia dopo le operazioni di nomina dei vincitori, avviso conferimento incarichi di presidenza su sedi vacanti, decreto USR Sicilia del 30.08.2019 prot. prot.22741 con elenco allegato, bando di concorso, DM 138/2017, DM 499/2015, CCNL, Avviso 28.08.2019, informativa Miur alle OO.SS., verbale incontro OO.SS. del 12.08.2019, disponibilità sedi, disponibilità sedi dopo mobilità, graduatoria generale concorso, sentenze Tar Lazio 2258/2019, 2259/2019, 10563/2019, 10564/2019, decreti Usl Sicilia assegnazione sedi in esecuzione di provvedimenti cautelari, sentenza Corte Costituzionale), sentenza Consiglio di Stato n.9499/2022, sentenza Consiglio di Stato



n.9510/2022, sentenza Consiglio di Stato n.7306/2022, sentenza Consiglio di Stato 7307/2022.

**Avv. Dino Caudullo**

